



COMUNE DI MONTEPRANDONE (AP)

TASI (Tributo sui servizi indivisibili) - ACCONTO ANNO 2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

RENDE NOTO CHE

entro il 16 giugno 2016 scade il termine per il **VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)** per l'annualità 2016. Entro lo stesso termine può essere effettuato il versamento in unica soluzione della TASI per la stessa annualità.

ALIQUOTE: Il calcolo del dovuto è eseguito applicando alla base imponibile le aliquote in vigore per l'annualità 2015 e confermate per l'annualità 2016 con delibera di C.C. n. 14 del 29/04/2016, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale e relative pertinenze (solo di categoria A/1, A/8 ed A/9)	2,30 per mille
Aree edificabili	0,00
Altri fabbricati	0,00

A decorrere dall'anno 2016, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, fatte salve quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Per l'anno 2016, avendo il Comune di Monteprandone azzerato l'aliquota TASI per tutte le unità immobiliari, ad eccezione di abitazioni principali (e relative pertinenze) di categoria A/1, A/8 ed A/9, gli unici tenuti al pagamento dell'imposta TASI sono i proprietari, usufruttori o titolari di altri diritti reali di abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9.

Per i cittadini AIRE pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la Legge del 23 maggio 2014 n. 80 ha stabilito che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed un a sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per usufruire dell'esenzione è necessario presentare apposita dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti sopra indicati.

BASE IMPONIBILE TASI: la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011.

Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore su cui calcolare la Tasi è costituito dall'ammontare della rendita risultante in Catasto al 1° gennaio 2016 rivalutata del 5% e moltiplicata per il moltiplicatore 160.

QUALI IMMOBILI NON PAGANO LA TASI: non sono assoggettati al pagamento della TASI, le abitazioni principali e le relative pertinenze, i terreni, i fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9, i fabbricati destinati ad uso culturale, i fabbricati destinati esclusivamente all'uso del culto e quelli di proprietà della Santa Sede, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali esclusivamente per finalità non commerciali e ogni altro immobile per il quale il Comune ha stabilito l'azzeramento dell'aliquota.

VERSAMENTO: Il versamento del tributo può essere eseguito utilizzando il modello F24, specificando il codice catastale dell'Ente, che per Monteprandone è **F591**, ed il codice tributo **3958**, ovvero mediante **bollettino di c/cp n. 1017381649**, intestato a "**PAGAMENTO TASI**".

Il pagamento del modello F24 può essere effettuato presentando il cartaceo del modello F24 presso gli sportelli bancari e presso gli uffici postali oppure online, tramite Entratel o Fisconline o tramite i servizi di home banking di banche e poste.

L'importo totale da versare, così come definito dal comma 166, art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296/06, deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

La Tasi non è dovuta qualora l'importo annuale, e non relativo alle singole rate, sia inferiore o uguale ad € 5,00.

DICHIARAZIONE: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Nel caso in cui i possessori degli immobili non abbiano presentato una dichiarazione IMU/ICI, oppure se la dichiarazione presentata risulti incompleta, essi sono tenuti ad inoltrare la dichiarazione TASI 2016 entro il termine del **30 giugno 2017**, utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi direttamente allo sportello dell'Ufficio Tributi durante gli orari di apertura al pubblico (martedì dalle 10.00 alle 13.30 e giovedì dalle 15.30 alle 17.30) o anche telefonicamente al numero 0735 719526 (tutte le mattine dal lunedì al venerdì e nei pomeriggi del martedì e giovedì) ovvero consultando il sito istituzionale dell'Ente alla pagina www.comune.monteprandone.ap.it.

E' DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE, alla pagina www.comune.monteprandone.ap.it, UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'ACCONTO TASI E PER PREDISPORRE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO.